

ministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano, relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di Santo Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di Santa Caterina della Ruota e della Senavra (300).

24. Provvedimenti economici e finanziari (219-223).
25. Approvazione di un contratto di permuta di beni demaniali nel Comune di Pavia (200).
26. Vendita dei duplicati della Biblioteca Vittorio Emanuele (49) (*Urgenza*).
27. Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili (40) (*Urgenza*).
28. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (*Approvato dal Senato*) (277).
29. Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri (188).
30. Istituzione di una nuova qualità di trinciato comune di 3^a classe (246).
31. Autorizzazione a concedere la patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio (305).
32. Ineleggibilità, per la intera legislatura, dei deputati la cui elezione fu annullata per brogli o per corruzione (95).
33. Costituzione della frazione Montemitro in Comune autonomo (308).
34. Prestiti a premi a favore della Cassa Nazionale per la vecchiaia e la invalidità degli operai ed a favore della Società Dante Alighieri (292).

Il Presidente
T. VILLA.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 460 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro dell'Interno, uditi i Consigli sanitari provinciali e il Consiglio superiore di sanità, con decreti Reali determinerà le zone di malaria esistenti nel Regno, e successivamente le eventuali variazioni di esse.

Art. 2.

Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni e agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con remunerazione fissa o a cottimo, quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le Congregazioni di carità non hanno mezzi di provvedervi, le Amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata della cura, secondo le prescrizioni del medico comunale.

La spesa anticipata da ciascun Comune, ed accertata nei modi prescritti dal Regolamento, verrà alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle

terre comprese nelle rispettive zone malariche, in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà.

Il reparto verrà pubblicato il 30 novembre nell'Albo comunale, e, trascorsi 15 giorni senza reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, diventerà esecutivo coi privilegi fiscali.

Art. 3.

Agli operai addetti a pubblici lavori, quando siano colpiti da febbri palustri, sarà gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia, o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti all'impresa dal capitolato d'appalto.

Gli impresari che contravvengono agli obblighi suddetti saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.

Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo « Sussidi per diminuire le cause della malaria », stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.

I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, ove ciò avvenga per colpa della pubblica Amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennità nella stessa misura stabilita per gli infortuni della legge 17 marzo 1898, n. 80.

Art. 4.

Il chinino di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, dovrà essere quello fornito dallo Stato.

Art. 5.

In aperta campagna entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie doganali, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

Ai proprietari e agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o per ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanità, e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a lire 1000, da prelevarsi dal fondo dei proventi netti della vendita del chinino.

Art. 6.

Nelle regioni malariche e nei terreni dotati di favorevole altimetria (salvo le disposizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione), i proprietari hanno obbligo di facilitare lo scolo naturale alle acque, che altrimenti farebbero

pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo artificialmente create.

Gli imprenditori di strade e canali eviteranno, per quanto è possibile, l'apertura di cave di prestito nelle quali, abbandonate, venissero a ristagnare le acque, nonchè la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno.

Art. 7.

Con Regolamento approvato con decreto Reale, si provvederà a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Capodimonte (Napoli), addì 2 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-Ortu.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto col quale il Prefetto di Messina propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Ucria e delle Opere pie da essa dipendenti, per il disordine specialmente economico in cui versano, e per la difficoltà di costruire una nuova Amministrazione in sostituzione di quella dimissionaria e responsabile del dissesto delle stesse istituzioni;

Veduti gli atti;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, di cui si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riportati.

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Ucria e delle Opere pie da essa dipendenti è sciolta, e la temporanea gestione ne è affidata, pel termine di legge, ad un R. Commissario da nominarsi dal Prefetto della provincia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 3 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1901, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calitri (Avellino).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Calitri trovasi da qualche tempo in condizioni anormali. Dimessisi, fin dallo scorso maggio, il sindaco e 4 assessori e riusciti inefficaci gli uffici interposti per indurli a recedere dal loro proposito, non si poté neppure ottenere che il Consiglio prendesse atto delle rinunce e procedesse alle rispettive surrogazioni. Accettate le dimissioni dalla Giunta provinciale amministrativa, ai termini di legge, il Consiglio elesse il nuovo sindaco e ricostituì la Giunta municipale. Parve con ciò scongiurata la crisi, ma così non fu, perchè, malgrado le insistenti premure dell'Autorità prefettizia, il consigliere eletto sindaco fu irremovibile nel proposito di non assumere l'ufficio, e gli assessori alla loro volta declinarono l'incarico.

Intanto, per la mancanza di un'Amministrazione compatta ed energica non si possono adottare i provvedimenti necessari per sistemare le finanze comunali, e restano insolute le questioni che maggiormente interessano quelle popolazioni.

Ritengo quindi indispensabile sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che scioglie il Consiglio comunale di Calitri.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calitri, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Luigi Zecca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento nel nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 21 ottobre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di n. 20 aiutanti ragionieri geometri del genio militare, con l'annuo stipendio di L. 1500.

2. Tale concorso avrà luogo in base alle norme ed ai pro-